

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE ALLA INTERVENUTA NORMATIVA ED IN PARTICOLARE ALLA LR 1/2013 IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che lo statuto del Comune di Castelfondo:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 29.03.1994 con deliberazione n.ro 12, successivamente modificato a seguito del controllo della Giunta Provinciale prot. n.ro 290/2-B dd. 29.04.1994;
- modificato con deliberazione consiliare n.ro 27 dd. 15.06.1994 approvata dalla G.P. di Trento in seduta del 08.07.1994 prot. n.ro 3290/3-B con le seguenti osservazioni: "Art. 24, comma 7 - Si deve ritenere che l'ampia previsione della norma in esame, unitamente alla mancanza di norme statutarie contrarie o incompatibili faccia rientrare tra le competenze del segretario anche la presidenza delle commissioni di concorso e di gara e alla stipula dei contratti ex art. 37 comma 3 e art. 38 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. tranne nei casi in cui il segretario svolge le funzioni di ufficiale rogante. Devono invece ritenersi esclusi dalla competenza del Segretario gli atti che l'art. 95 commi 1 e 2 del T. U.LL.RR.O.C. presuppone di competenza della Giunta e sottopone a controllo necessario o eventuale".
- modificato con deliberazione consiliare n.ro 46 dd. 29.11.1995 approvata dalla G.P. di Trento in seduta del 22 dicembre 1995 prot. n.ro 96064 - B.
- è in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. e cioè il 08 luglio 1996.

Osservato che l’art. 22 della legge regionale 05/02/2013 nr. 1 recante modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni, stabilisce che i Comuni adeguino il proprio Statuto alle disposizioni recate dalla stessa LR 1/2013 entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge avvenuta in data 14 marzo 2013; in caso di mancato adeguamento entro il termine ultimo del 14 settembre 2014, il Consiglio comunale viene sciolto previa diffida ad adempiere entro 3 mesi;

Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige nr. 1/EL/2014 dd. 23/05/2014 che ricorda ai Comuni detto obbligo e l’imminente scadenza per darvi attuazione, seguita da nota del Servizio Autonomie Locali della PAT n. S110/14/532945/8.4.2/41-14 dd 08.10.2014 pervenuta in pari data al n.ro 3340 e da ultimo da nota dello stesso Servizio Provinciale dd 03.11.2014 pervenuta al n.ro 3649;

Osservato che l’adeguamento riguarda sostanzialmente la riduzione del numero dei componenti la Giunta (da 4 a 2 oltre al Sindaco per questo Comune) e la riduzione del numero dei componenti il Consiglio (da 15 a 12 compreso il Sindaco) - peraltro lo Statuto vigente per il numero dei componenti il Consiglio non contiene specifiche previsioni;

Rilevato altresì che nel periodo trascorso dall’entrata in vigore dell’attuale Statuto e oggi, sono intervenute ulteriori variazioni normative che si ritiene doveroso recepire (quali la misura dell’indennità di presenza dei consiglieri);

Dato atto che le modifiche sono contenute nella scheda predisposta dall’amministrazione così come proposta al consiglio che ne prende integrale conoscenza e la integra in corso di seduta. Scheda che costituirà in allegato parte integrante della presente deliberazione sotto la lettera “A”;

Dato atto quindi che lo Statuto del Comune di Castelfondo, **verrà modificato di conseguenza**;

Richiamato l’art. 3 del T.U.R.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L nel testo vigente che al comma 2 recita:

“Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”;

Visto il T.U.R.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.25;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.56 della L.R. 04.01.1993,n.1 così come modificato dalla L.R. 23.10.1998,n.10, da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;

Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita di pareri di regolarità contabile o attestazione di copertura finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale per quanto non in contrasto con le intervenute disposizioni normative di rango superiore;

Esperita la votazione tenendo conto del quorum prescritto dal citato art. 3 del T.U.R.LL.RR.O.C;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. Di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al testo dello Statuto del Comune di Castelfondo, come risultano dallo schema allegato “A” alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **dare atto** che il testo dello Statuto deve quindi intendersi modificato nel testo per le parti testè variate.
3. Di **disporre** la pubblicazione delle suesposte modifiche dello Statuto Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. e l’affissione all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
4. Di **dare atto** che le predette modifiche entrano in vigore il **trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all’Albo Pretorio comunale** ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
2. Di **disporre** la trasmissione di copia dello Statuto del Comune di Castelfondo, come sopra modificato alla Giunta Regionale T.A.A. e al Commissario del Governo per la Provincia di Trento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
3. Di **dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 1/1993, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione.
4. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it
5. Di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.